Codice A1610A

D.D. 19 aprile 2019, n. 135

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIVA VALDOBBIA (VC) - Intervento: Piano Edilizia Convenzionata - Sue 11. Autorizzazione paesaggistica

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore Dott. Roberto Ronco

(ex. L. 190/2012)

Allegato

Il Funzionario estensore Giancarlo Bruno Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione II 100/1246/2018A/A16.000 (da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n.29376 /A1610A del 15/11/2018 Rif. n.5996/A1610A del 04/03/2019

## RELAZIONE

Oggetto: D.Igs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146 Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune:

Riva Valdobbia (VC)

Intervento:

Piano Edilizia Convenzionata - Sue 11

Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dall'Amministratore della società Pink Mountains Srl, in data 15.11.2018 (29376/A1610A), con nota del 15.11.2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

visti gli atti integrativi pervenuti in data 04/03/2019 (protocollo n.5996/A1610A), comprensivi sia delle modifiche e delle integrazioni apportati al progetto originario, richieste da parte del Settore Scrivente in data 17.12.2018 (protocollo n.32562/A1610A), e sia delle scelte condivise durante gli incontri avvenuti presso le sedi della Regione Piemonte e della Soprintendenza, con Dirigenti, Funzionari, Proponenti e Progettisti;

considerato che gli interventi proposti consistono nella realizzazione delle opere, relative al Piano Esecutivo Convenzionato, individuato con il numero 11 e distinto in due sub-ambiti: ambito sud – ostello la Minera – ed ambito nord – Colonia Inam; "...L'ambito di intervento del Pec si colloca a sinistra della strada Provinciale numero 299 nel tratto finale del comune di Riva Valdobbia, al confine con Alagna Valsesia. Stante la sua posizione, esso si configura infatti come una sorta di "porta d'ingresso" di Alagna...";



Classif. 11.100/1246/2018A/A16.000

considerato altresì, che nell'ambito sud (lotto 1), sono previste demolizioni di edifici accessori alla struttura ricettiva esistente ed ampliamento della stessa con la riorganizzazione del sistema degli spazi pubblici circostanti, nell'ambito nord (lotto 2), sono previste invece, sia le demolizioni degli edifici abbandonati dell'ex colonia e sia la realizzazione del complesso di residenze turistiche;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr;

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico, imposto con D.M. 1.8.1985, avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e le Valli laterali, sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, Rassa, Rima San Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Ribella, Cravagliana, Sabbia e Varallo", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B(011) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte;

accertato altresì, che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, lett. c) e lettera g) del D.Lgs 42/2004 (zone boscate e Torrente Otro);

considerato che le opere così come proposte, che prevedono sia l'utilizzo di materiali tipici dei luoghi (legno, pietra, ecc.) e sia l'inclusione di un percorso di fruizione e di belvedere della cascata dell'Otro (tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004), nonché la scelta di tipologie che reinterpretano le "case Walser", non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località se realizzate nel pieno rispetto delle condizioni sotto riportate,

con la presente, si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:



## Classif. 11.100/1246/2018A/A16.000

- i due fronti delle parti di edificio in ampliamento della "Casa Alpina Don Guanella", visibili sul prospetto M-M', siano rinverditi così come indicato negli elaborati progettuali con specie arbustive "rampicanti" e/o pensili, al fine di una maggiore integrazione delle nuove opere con il contesto boscato in esame;
- ✓ le scarpate di contenimento del pianoro "belvedere" e del versante occidentale, siano preferibilmente realizzate con l'utilizzo di tecniche che ricorrano all'impiego dell'ingegneria naturalistica (cfr. tavola p7 e relazione paesaggistica 2.1 lotto 2);
- ✓ Le eventuali varianti agli interventi previsti, per la realizzazione del Piano Esecutivo Convenzionato in esame, dovranno essere oggetto del preventivo rilascio, da parte del Settore Scrivente, di una nuova autorizzazione paesaggistica.

Il Dirigente del Settore Arch. Giovanni Paludi Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il Funzionario Istruttore Arch. Giancarlo Bruno



Alinistero per e beni e le altività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI 0 8 APR 2019 TORINO

Alla Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio

Prot. n. 42 03 Class. 34.10.05/7

All.

AMBITO E SETTORE:

Tutela paesaggistica

**DESCRIZIONE** 

RIVA VALDOBBIA, ALAGNA VALSESIA - (VC) Piano di edilizia convenzionata

- Sue 11

DATA RICHIESTA:

data di arrivo richiesta 25/03/2019 - vs. prot. 7640 del 21/03/2019

protocollo entrata richiesta n. 3638 del 27/03/2019

RICHIEDENTE:

PROCEDIMENTO:

Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO:

PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO:

Comune di Alagna Valsesia - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. (D.M. 01 Agosto 1985" Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Valsesia e valli laterali") così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 delD.LGS. 42/2004, condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole alle opere proposte, nel rispetto delle condizioni espresse dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio nella nota citata e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- venga salvaguardata la visibilità della vicina cascata sull'Otro, tutelata con D.M. 28/05/1927 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della cascata d'Otro, della cascata delle Pisse, del Salto della Sesia, della cascata del Torrente Bianco":
- la sistemazione finale del suolo e le coperture dei parcheggi interrati siano armonicamente inseriti nel profilo dei terreni e delle aree circostanti;
- con riferimento alla parziale trasformazione delle aree boscate esistenti, sia dato puntuale adempimento alle misure compensative previste dalla normativa vigente.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

Il Responsabile dell'Istruttoria arch. A. Argiroffi/geom. R. Demma

MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

II SOPRINTENDENTE